

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

113.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri: Ristrutturazione dell'auto- trasporto di cose per conto di terzi (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (4756-695-700-2718-B)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 4, 9
Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	9
Barbalace Francesco (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	3
Cerofolini Fulvio (gruppo PSI)	8
Ronzani Wilmer (gruppo comunista-PDS)	8
Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	3
Savio Gastone (gruppo DC)	8
Votazione nominale:	
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,10.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno e delle proposte di legge Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4756-695-700-2718-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tassi, Baghino, Trantino, Fini e Franchi; Tassi, Baghino e Matteoli; Ronzani, Ridi, Angelini Giordano, Borghini, Cannelonga, Chella, Ciafardini, Ciocci Lorenzo, Mangiapane, Menzietti e Petrocelli: « Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi », già approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 31 luglio 1991, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1991.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della V Commissione.

L'onorevole Barbalace ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BARBALACE, *Relatore*. Il testo unificato pervenutoci dal Senato, a parte la riformulazione dei fondi previsti

a copertura del progetto di legge, ripropone sostanzialmente l'identica formulazione da noi approvata. Non vi sono, infatti, modifiche rilevanti se non una modifica del primo e del quarto comma dell'articolo 2, una nuova strutturazione formale dell'articolo 9 relativo agli incentivi per la cessazione dell'attività, nonché la riformulazione della copertura finanziaria prevista all'articolo 12. È stato infine introdotto l'articolo 13 recante norme sull'efficacia delle disposizioni dello stesso provvedimento.

Desidero altresì rilevare che il testo licenziato dalla VIII Commissione del Senato prevede 247 miliardi per il triennio 1992-1994, con un incremento di 20 miliardi rispetto alla cifra inizialmente stanziata dalla IX Commissione di questo ramo del Parlamento per il triennio 1991-1993. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 12 faccio presente che la sua formulazione letterale, in particolare la locuzione « all'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi », potrebbe indurre in equivoco. Infatti, alla determinazione dell'onere complessivo recato dal provvedimento concorrono i 27 miliardi indicati al comma 1 dell'articolo 12 ed i 220 miliardi previsti al comma 2 del medesimo articolo; pertanto, come ho già detto poc'anzi, l'onere complessivo deve intendersi valutabile in 247 miliardi.

Invito infine a procedere rapidamente all'approvazione del progetto di legge al nostro esame.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Concordo su quanto ha dichiarato il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 27 miliardi per il 1991, con lire 30 miliardi per il 1992 e con lire 80 miliardi per l'anno 1993, nonché con il limite di impegno di lire 10 miliardi per il 1992.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.

4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo nell'esercizio successivo.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Integrazione del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della

legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto le norme relative ai benefici previsti dalla citata legge n. 404 del 1985, e successive modificazioni, fatte salve le procedure per la concessione di benefici in corso.

3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere integrato, in relazione alle esigenze di maggiore fabbisogno, con successivo provvedimento legislativo.

4. Le somme non impegnate entro l'esercizio di stanziamento possono esserlo negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VIII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Incentivi per la cessazione dell'attività).

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il ses-

santesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma

1 è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario è declassata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento alla ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Incentivi per la cessazione dell'attività).

1. Agli imprenditori che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti ed avendo in disponibilità un solo autoveicolo e ai soci di cooperative iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e che siano titolari da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della suddetta legge n. 298 del 1974 per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, può essere concessa la liquidazione di un importo massimo di lire 60 milioni, ridotto di lire 12 milioni per ogni anno di età oltre il sessantesimo se uomini ed oltre il cinquantacinquesimo se donne.

2. L'importo di cui al comma 1 è liquidato in unica soluzione. La liquidazione è subordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell'attività;

b) alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974, e alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della medesima legge n. 298 del 1974.

3. I percettori del beneficio di cui al comma 1 non possono essere nuovamente iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974.

4. Il Ministro dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, determina il contingente di domande per il beneficio di cui al

comma 1 che possono essere accolte entro il limite delle risorse assegnate per le finalità del presente articolo, come definite nel rispetto del principio di ripartizione dei fondi disponibili in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento delle finalità della presente legge.

5. I percettori del beneficio di cui al comma 1 provvedono, contestualmente agli adempimenti di cui alla lettera b) del comma 2, alla restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo cui si riferisce l'autorizzazione all'esercizio del trasporto di cose per conto di terzi ovvero, ove la prima immatricolazione di tale autoveicolo sia anteriore di più di dieci anni alla presentazione della domanda per la concessione del beneficio di cui al comma 1, alla radiazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico per demolizione. A seguito di tali ulteriori adempimenti, ai percettori del beneficio di cui al comma 1 è concessa la liquidazione di un importo di lire 40 milioni.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui ai commi 1 e 5 sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.

7. Chiunque, avendo percepito i benefici di cui ai commi 1 e 5, esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi, è tenuto alla restituzione degli importi dei benefici percepiti, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto. Si applica, altresì, l'articolo 26 della citata legge n. 298 del 1974. L'autorità giudiziaria, all'atto della contestazione del reato, dispone il sequestro del veicolo con il quale il reato è stato commesso. In caso di condanna, il veicolo è confiscato.

8. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui al comma 1, la patente di guida del beneficiario è declassa-

sata alla categoria B. Il titolare non può, successivamente, conseguire patenti di guida di categoria superiore.

9. Per i percettori del beneficio di cui al comma 1, il versamento dei contributi previdenziali è proseguito d'ufficio a carico del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985. Per la determinazione dell'importo dei contributi si fa riferimento alla ottava classe di reddito di cui alla tabella A allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

10. Il Ministro del tesoro, con decreto emanato di concerto con il Ministro dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede, in deroga al disposto del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati ai sensi del suddetto articolo 9, concernente modificazioni delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 227 miliardi per il triennio 1991-1993 di cui lire 37 miliardi per il 1991, lire 70 miliardi per il 1992 e lire 120 miliardi per il 1993, si provvede: quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1991, con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1985, n. 404; quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1991 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno) »; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1992 e a lire 80 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e

1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci (limite di impegno) »; e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento « Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'VIII Commissione permanente del Senato ha inoltre introdotto il seguente articolo:

ART. 13.

(Efficacia delle disposizioni).

1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di

cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIANNI WILMER RONZANI. Il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento in esame, da lungo tempo atteso e molto importante per il settore.

GASTONE SAVIO. Anche il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento, da ritenersi molto importante, anche se sarà necessaria in futuro una maggiore munificenza dal punto di vista degli investimenti. D'altro canto, nel testo al nostro esame vi è stato un aumento degli stanziamenti di 27 miliardi, come frutto dell'impegno assunto dal ministro dei trasporti durante l'esame della legge finanziaria.

Con il progetto di legge al nostro esame si definisce un primo riassetto del settore dell'autotrasporto, che è di grande rilevanza per l'economia del nostro paese, e vengono predisposte le azioni che ne permetteranno la modernizzazione, per esempio attraverso la cooperazione di primo e di secondo grado. Altri aspetti da sottolineare sono l'ammodernamento dell'intero parco disponibile e la formazione professionale; verrà in tal modo consentita una maggiore flessibilità della struttura. Ribadisco pertanto il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sul provvedimento.

FULVIO CEROFOLINI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, in maniera convinta, a causa della sua importanza. Va comunque sottolineato che quello in esame dovrebbe essere considerato soltanto uno dei provvedimenti di cui il settore ha bisogno. Valutiamo questo primo risultato come la testimonianza della necessità e della possibilità di affrontare in termini sempre più organici, complessivi e strategici le esigenze del settore dell'autotrasporto. Ci

auguriamo pertanto che nel corso della prossima legislatura si possa imboccare una strada come quella che ho delineato.

CESCO GIULIO BAGHINO. Dichiaro il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale su un provvedimento che abbiamo seguito con particolare interesse. Nonostante il ritardo con cui si conclude il suo iter, nonostante le modifiche apportate dal Senato, per le quali abbiamo corso il rischio di non poter approvare il provvedimento nel corso della presente legislatura, siamo finalmente giunti al voto finale. Ci auguriamo pertanto che la legge che stiamo per approvare sia idonea a dar luogo alle iniziative indispensabili per snellire il settore dell'autotrasporto, accorpate i suoi operatori, garantire l'omogeneità dei servizi, assicurare l'ammodernamento del parco degli automezzi. Esprimiamo quindi non soltanto un voto favorevole ma anche l'augurio che la disciplina legislativa che stiamo per approvare favorisca il nostro ingresso in Europa, anche con riferimento al settore dell'autotrasporto.

PRESIDENTE. Alla conclusione dell'iter del disegno di legge sulla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi, ringrazio i membri della Commissione ed in particolare il relatore, che ha svolto un lungo e complesso lavoro per giungere all'odierno risultato positivo, nell'interesse degli operatori del settore e del paese.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno (4756) e proposte di legge Tassi ed altri (695); Tassi ed altri (700); Ronzani ed altri (2718) *in un testo unificato e con il seguente titolo: « Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi »* (Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dall'VIII Commissione permanente del Senato) (4756-695-700-2718-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Angelini Giordano, Baghino, Barbalace, Cannelonga, Cerofolini, Chella, Ciancio, Ciocci Lorenzo, Colzi, Corsi, D'Amato Carlo, Fagni, Lamorte, Lucchesi, Maccheroni, Malvestio, Mangiapane, Matulli, Menzietti, Petrocelli, Piredda, Proietti, Reina, Ridi, Ronzani, Savio e Testa Antonio.

La seduta termina alle 9,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 5 febbraio 1992.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO